

6 FEBBRAIO 2019

Le iscrizioni anagrafiche per gli stranieri richiedenti protezione internazionale dopo il d.l. n.113 del 2018, il cd. Decreto Salvini. Quando il legislatore demagogicamente orientato disorienta l'amministrazione pubblica.

di Alfonso Maria Cecere

Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico  
Università degli Studi di Napoli Federico II



# Le iscrizioni anagrafiche per gli stranieri richiedenti protezione internazionale dopo il d.l. n.113 del 2018, il cd. Decreto Salvini. Quando il legislatore demagogicamente orientato disorienta l'amministrazione pubblica. \*

**di Alfonso Maria Cecere**

Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico  
Università degli Studi di Napoli Federico II

**Abstract:** Le disposizioni introdotte dal c.d. decreto Salvini in materia di iscrizioni anagrafiche degli stranieri richiedenti protezione internazionale, hanno l'intento di introdurre un divieto a procedere a iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche su dichiarazioni rese da persone straniere munite di permesso di soggiorno per richiedente asilo. Tuttavia, la loro lettura nel quadro sistematico di riferimento, rispettosa dell'orientamento costituzionale e della normativa eurounitaria, non consegna un risultato scontato, anzi, esclude che vi sia un espresso divieto alla registrazione anagrafica dello straniero richiedente asilo.

**Sommario:** 1. Le modifiche al permesso di soggiorno dei richiedenti asilo e il significato 'inclusivo' dell'iscrizione anagrafica. 2. Il permesso di soggiorno conserva il valore di documento di riconoscimento ma non è documento di identità. 3. L'iscrizione anagrafica del soggiornante straniero: non occorre titolo di legittimazione. 4. Le modifiche apportate dal decreto Salvini non introducono un divieto all'iscrizione anagrafica del richiedente asilo.

## **1. Le modifiche al permesso di soggiorno dei richiedenti asilo e il significato 'inclusivo' dell'iscrizione anagrafica.**

Dopo le norme introdotte con l'entrata in vigore del d.l. del 4 ottobre 2018, n.113 e la sua successiva conversione in legge<sup>1</sup>, la disciplina in materia di anagrafe della popolazione residente in Italia, nella parte in cui si occupa degli stranieri, presenta alcune evidenti contraddizioni. In particolare, rappresenta elemento di confusione la modifica apportata all'art.4 del d.lgs. 18 agosto 2015, n.142 "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale."<sup>2</sup>

---

\* Intervento al Convegno "Nuove norme sulla sicurezza: profili applicativi e criticità interpretative", organizzato da *federalismi*, FormAP e Osservatorio sui processi di governo, Roma, 23 gennaio 2019.

<sup>1</sup> Il così detto decreto sicurezza Salvini è stato convertito con la legge 1° dicembre 2018, n. 132.

<sup>2</sup> N. PETROVIC, *Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto d'asilo in Italia*, Milano, 2016

Al primo comma del predetto articolo è stato aggiunto un ultimo periodo nel quale viene riconosciuto al permesso di soggiorno rilasciato ai richiedenti asilo, valore di *documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*. Viene, poi, aggiunto allo stesso articolo un nuovo comma, il comma 1 bis, che così recita: *Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*.

Sulla base di queste nuove disposizioni si sostiene, anche in ambienti istituzionali<sup>3</sup>, che gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per richiedenti asilo non possono più essere iscritti all'anagrafe della popolazione residente. L'affermazione è forte e chiama in causa i Sindaci che sovrintendono alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, come disposto dall'art.54, comma 3 del d.lgs. n.267 del 2000<sup>4</sup>. Il punto non è di secondaria importanza se solo si pensi che l'iscrizione anagrafica, pur non attribuendo alcuna qualità giuridica al soggetto dichiarante<sup>5</sup>, costituisce presupposto per esercitare effettivamente alcuni diritti fondamentali, come l'accesso all'assistenza sociale e sanitaria<sup>6</sup>. Funzione propria dell'anagrafe è offrire un quadro conoscitivo generale della popolazione in un determinato momento residente in un Comune<sup>7</sup>. L'attendibilità di questo dato è importante per consentire alle istituzioni pubbliche di approntare, con economicità e efficacia, la gestione di utilità dirette a contrastare l'esclusione e la povertà sociale dell'individuo nella comunità, seguendo logiche egualitarie estranee all'economia di mercato<sup>8</sup>. L'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente non è un semplice adempimento burocratico, è un

<sup>3</sup> Il Ministro dell'Interno in carica, che ha la paternità del decreto, ma anche parlamentari e amministratori locali.

<sup>4</sup> E' cronaca dei primi giorni dell'anno 2019, la presa di posizione critica di alcuni sindaci di grandi città italiane che, di fronte alla interpretazione del Ministro dell'Interno orientata a negare l'iscrizione anagrafica ai richiedenti asilo, hanno manifestato il loro aperto dissenso e hanno annunciato una condotta di disobbedienza nel senso di procedere alle iscrizioni.

<sup>5</sup> Il diritto di residenza è un diritto civile rispetto al quale la legge non attribuisce all'autorità amministrativa alcuna sfera di discrezionalità, ma le commette compiti di mero accertamento. L'art.2, comma 3, della legge anagrafica n.1228 del 1954, modificata dalla l. n.94 del 2009, prevede che "la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune ove ha stabilito il proprio domicilio" così da preservare il diritto alla residenza anche a quelle persone che vivono in precarie condizioni di vita.

<sup>6</sup>Con riferimento alla fruibilità da parte dello straniero si veda F. BIONDI DAL MONTE, *Dai diritti sociali alla cittadinanza: La condizione giuridica dello straniero tra ordinamento italiano e prospettive sovranazionali*, Torino, 2014; P. BENVENUTI (a cura di), *Flussi migratori e fruizione dei diritti fondamentali*, Ripa di Fagnano Alto, 2008; P. COSTANZO - S. MORDEGLIA - L. TRUCCO (a cura di), *Immigrazione e diritti umani nel quadro legislativo attuale*, Milano, 2008; N. PETROVIC, *Basta accogliere?: politiche di integrazione tra soft law e best practices*, Milano 2018, nonché il numero tematico *Europa e migrazioni*, a cura di A. PATRONI GRIFFI, in *Rassegna di diritto pubblico europeo*, 1/2018.

<sup>7</sup> Vedi L. GIAMPAOLINO, *Anagrafe della popolazione*, (voce), in *Enciclopedia giuridica*, vol. II, Roma, 1988.

<sup>8</sup> Nella scienza economica M. FLORIO, *Beni di cittadinanza e beni privati: una riflessione sui servizi pubblici ed il progetto europeo*, in *Quale Stato*, 2006, 139 ss., utilizza l'espressione "beni di cittadinanza" per un insieme variabile, storicamente e politicamente determinato, di beni e servizi che definiscono in concreto l'inclusione di un individuo nella società.

passo importante, il primo per poter entrare a far parte di una comunità e avere accesso a servizi alla persona e a strumenti messi in campo dalle politiche di coesione sociale e di sviluppo<sup>9</sup>.

## **2. Il permesso di soggiorno conserva il valore di documento di riconoscimento ma non è documento di identità.**

Preliminarmente occorre osservare che l'aggiunta al primo comma dell'art.4, si raccorda con quanto dispone il comma 8, dell'art.5 del decreto legislativo n.286 del 1998, testo unico sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, nel quale dopo avere previsto che il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno hanno le caratteristiche di anticontraffazione conformi alla normativa eurolunitaria, è precisato che nei predetti documenti sono indicati gli stessi dati personali previsti per la carta di identità elettronica, come disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. Sarebbe stato, quindi, più opportuno piuttosto che aggiungere il periodo al primo comma dell'art.4 del d.lgs. 142 del 2015, completare il testo della disposizione contenuta nel comma 8, dell'art.5 del testo unico del 1998, che si riferisce in generale al permesso di soggiorno, ivi compreso quello a titolo di protezione internazionale. L'addenda nulla di nuovo dice rispetto a quanto già disposto dall'art.1 del D.P.R. n.445 del 2000, che, alla lett. c), definisce documento di riconoscimento ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato da una pubblica amministrazione dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare. Se avesse voluto introdurre un elemento di novità avrebbe dovuto riconoscere al permesso di soggiorno, e non solo a quello del richiedente asilo, valore equipollente alla carta di identità, dal momento che non compare tra quelli elencati al comma 2 dell'art.35 del D.P.R. n.445 del 2000.

Resta quindi chiaro che il permesso di soggiorno è documento di riconoscimento, ma è altra cosa rispetto al documento di identità, altrimenti il legislatore nel c.d. decreto Salvini avrebbe richiamato non l'art.1, comma 1, lett.c), del D.P.R. n.445, bensì la lettera d) dello stesso comma.

Precisato questo primo punto, che tornerà utile nel seguito dell'analisi del problema, si deve porre l'attenzione sul comma *1bis*, nel quale viene statuito che il permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo “non costituisce titolo per l'iscrizione all'anagrafe”, per cercare di comprenderne, oltre al significato, la valenza sistematica e la sua reale, effettiva portata. Infatti, l'impatto di questa nuova disposizione può essere valutato solo se la si mette in relazione con le disposizioni in materia di anagrafe della popolazione residente e con le norme che riferite agli stranieri soggiornanti ne completano la disciplina.

---

<sup>9</sup> Sul tema dei servizi sociali accessibili agli stranieri non europei W. CHIAROMONTE, *Lavoro e diritti sociali degli stranieri: il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa*, Torino, 2013.

### 3. L'iscrizione anagrafica del soggiornante straniero: non occorre titolo di legittimazione.

Il regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 e sue successive modificazioni, definisce l'anagrafe della popolazione residente come <<la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio.>>.La raccolta si effettua mediante la compilazione di schede anagrafiche (per singola persona, per famiglia e per convivenza) e ciascuna scheda anagrafica registra le posizioni degli interessati sulla base delle dichiarazioni resa da questi ultimi, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile<sup>10</sup>. Si può quindi osservare innanzitutto che la scheda anagrafica si apre in virtù di una dichiarazione di parte, motivo per cui, in assenza di un espresso divieto di iscrivere una persona nell'anagrafe della popolazione<sup>11</sup>, il permesso di soggiorno non costituisce titolo per procedere all'iscrizione bensì documento ufficiale sul quale possono trovare riscontro le dichiarazioni rese dall'interessato. In tema di anagrafe si procede per dichiarazioni e accertamenti compiuti dalla stessa amministrazione comunale<sup>12</sup> e non per "titoli". Se si tratta di persone senza fissa dimora, sono iscritte in anagrafe presso un domicilio, devono essere reperibili e sono tenute a fornire all'Ufficio Anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. Una conferma in questo senso è data dall'art.7 del regolamento anagrafico, dedicato alle iscrizioni anagrafiche, che con riferimento ai casi di trasferimento di residenza dall'estero prevede che l'iscrizione avvenga su dichiarazione dell'interessato non iscritto. Una volta iscritto lo straniero è tenuto a rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo del

---

<sup>10</sup> In ogni comune devono essere registrate le varie posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora, che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità a quanto previsto dal regolamento anagrafico. Per quanto con la residenza si riconosce il libero esercizio del diritto di soggiorno sul territorio dello Stato, nel contempo, qualunque persona che dimora abitualmente in un determinato paese della Repubblica, ha il dovere di richiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà genitoriale o la tutela, l'iscrizione anagrafica, nonché comunicare ogni mutazione delle posizioni anagrafiche.

<sup>11</sup>In giurisprudenza si sottolinea come <<l'indispensabilità dell'iscrizione all'anagrafe e di comunicazione delle variazioni risponde invero all'esigenza di formalizzare e di garantire la certezza di situazioni giuridiche soggettive, che fanno stato, e dei conseguenti rapporti giuridici, ai fini anche della loro ostensibilità e opponibilità nelle varie sedi.>> in Cons. di St. sez. III, sent. 05 settembre 2012, n. 4710, con riferimento agli stranieri.

<sup>12</sup> Specifico compito dell'ufficiale di anagrafe, è quello di provvedere alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente e all'esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici. Spetta all'ufficiale di anagrafe ordinare gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche, e disporre indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni della legge e del relativo regolamento per la sua esecuzione. Allo scopo, egli invita le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all'ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare tenuta dell'anagrafe. Può interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati. Per verificare la posizione anagrafica dei cittadini iscritti nei registri della popolazione residente, questi può avvalersi della collaborazione della polizia municipale, cui competono anche ausiliari compiti di P.S..

permesso di soggiorno. La dichiarazione deve essere corredata dal permesso rinnovato e il regolamento precisa che nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno lo straniero non decade dall'iscrizione.

Quello che rileva ai fini dell'iscrizione è la dichiarazione resa dall'interessato e gli accertamenti che gli uffici pubblici compiono per il riscontro. Nel caso dello straniero il permesso di soggiorno serve solo a dimostrare che la sua presenza in Italia non è clandestina. E', quindi, corretto sostenere che il permesso di soggiorno non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica, quello che conta è la dichiarazione resa dall'interessato e la effettiva condizione<sup>13</sup>. Non è esatto sostenere che lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per richiesta di asilo non può iscriversi all'anagrafe della popolazione residente.

A questo punto rimane da chiedersi come fa lo straniero a provare la propria identità al fine di poter rendere la dichiarazione per l'iscrizione anagrafica ed assumersene la responsabilità come previsto dall'art.6 del regolamento anagrafico. La risposta è nello stesso articolo, letto in combinazione con l'ultimo periodo del primo comma dell'art. 4 del d.lgs. n.142 del 2015, introdotto con il cd. decreto Salvini del 2018. La persona che rende le dichiarazioni anagrafiche deve <<comprovare la propria identità mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento.>> Ebbene il permesso di soggiorno ha valore di *documento di riconoscimento* per espressa previsione del primo comma dell'art.4 del d.lgs. n.142 del 2015.

A chiudere il cerchio ci pensa la condizione di reciprocità contenuta nel comma 7, dell'art.6, del d.lgs. n.286, del 1998, richiamato, anche questo dal comma 1 *bis*, dell'art.4 del d.lgs. n.142 del 2015<sup>14</sup>, in forza del quale lo straniero, regolarmente soggiornante, deve poter effettuare le iscrizioni e variazioni anagrafiche alle medesime condizioni dei cittadini italiani, secondo le modalità previste dal regolamento qui più volte richiamato. Se poi lo straniero è richiedente asilo, entra in gioco anche la convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva con l. n.722 del 1954, nella quale, secondo quanto disposto dall'art.26, ciascuno Stato contraente concede ai rifugiati che soggiornano regolarmente sul territorio il diritto di scegliersi il loro luogo di residenza. Ancora una conferma, dunque, che il richiedente asilo in possesso del permesso di soggiorno di cui all'art.4 del d.lgs. 18 agosto 2015, n.142, è nella condizione di poter chiedere ed ottenere l'iscrizione anagrafica.

---

<sup>13</sup>La Corte di Cassazione civile sostiene che la corretta qualificazione giuridica della residenza è univocamente fondata sull'accertamento della sua effettività e si spinge fino a riconoscere che in virtù del criterio dell'effettività deve ritenersi prevalente la residenza provata sulla residenza anagrafica. In questo senso da ultima Corte di Cass. Civile, sez. I, sent. 17 maggio 2017, n. 12380.

<sup>14</sup> All'indomani della conversione in legge del decreto Salvini la centralità di questa norma è stata sottolineata dal Presidente emerito della Corte Costituzionale, prof. Sabino Cassese in una intervista rilasciata al quotidiano di diffusione nazionale Il Mattino, il 3 gennaio 2019.

#### **4. Le modifiche apportate dal decreto Salvini non introducono un divieto all'iscrizione anagrafica del richiedente asilo.**

Questa veloce riflessione induce a ridimensionare fortemente l'impatto delle disposizioni introdotte dal c.d. decreto Salvini in materia di iscrizioni anagrafiche degli stranieri richiedenti protezione internazionale, escludendo l'introduzione di un divieto per i sindaci e gli ufficiali dello stato civile a procedere a iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche su dichiarazioni rese da persone straniere munite di permesso di soggiorno, anche se per richiedente asilo.

Certo non si può negare che l'obiettivo della forza politica di maggioranza, che ha spinto per l'approvazione, prima, e la conversione in legge, poi, di questo decreto, è quello di scoraggiare l'ingresso in Italia di stranieri richiedenti protezione internazionale e che, con buona probabilità, l'obiettivo in merito alla gestione delle iscrizioni anagrafiche era quello di escludere la categoria dei richiedenti asilo. Tralasciando in queste pagine i dubbi di legittimità costituzionale che si addensano su disposizioni dal contenuto discriminatorio, il risultato appare modesto e maldestro<sup>15</sup>. La lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle norme fin qui richiamate ci restituisce alcune risposte confortanti per il rispetto e la salvaguardia della dignità delle persone. Non c'è un divieto a raccogliere dichiarazioni anagrafiche provenienti da stranieri richiedenti asilo; è fatta salva la condizione di "reciprocità anagrafica" sancita dal testo unico sull'immigrazione; lo straniero richiedente asilo è in possesso di un documento di riconoscimento per poter rendere nel rispetto del regolamento anagrafico le proprie dichiarazioni all'anagrafe. D'altronde negare l'iscrizione anagrafica ad una persona residente significherebbe comprometterne il godimento dei diritti civili e sociali riconosciuti universalmente dalla nostra costituzione e creerebbe gravi disfunzioni anche nella gestione amministrativa dei diritti medesimi nelle vicende di vita quotidiana. Basti pensare alla straniera richiedente asilo che dà alla luce un figlio durante il soggiorno in Italia o al richiedente asilo che, purtroppo, muore su suolo italiano da soggiornante o, ancora, alla necessità per una madre richiedente asilo di accedere per i propri bambini ai servizi per

---

<sup>15</sup> Non è nelle corde di questo contributo un'analisi dei profili di dubbia legittimità del decreto Salvini, ma in dottrina non mancano riflessioni in tal senso: A. LUCARELLI, *Migranti e diritti fondamentali*, relazione a *Convegno di Studi sul tema: Settant'anni di Costituzione*, Università degli Studi di Salerno, 30 novembre – 1° dicembre 2018; A. MORELLI, *La "ribellione" dei sindaci contro il "decreto sicurezza": la tortuosa via per la Corte costituzionale*, in *Consulta Online*, I, 2019; M. CAVINO, *Da Riace a Palermo: non tocca ai sindaci giudicare la costituzionalità delle leggi*, in *laCostituzione.info*, 3 gennaio 2019; S. CURRERI, *Prime considerazioni sui profili d'incostituzionalità del decreto legge n.113/2018 (c.d. 'decreto sicurezza')*, in *Federalismi.it*, 22, 2018; con un taglio divulgativo L. FERRAJOLI, *Gli strumenti contro il decreto Salvini ci sono. Serve mobilitarsi*, su *Il Manifesto*. Sul fronte giurisprudenziale la Corte di Cassazione si è più volte espressa sulla situazione giuridica soggettiva dello straniero richiedente asilo riconoscendone la natura di diritto soggettivo, <<da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dagli art. 2 Cost. e 3 della convenzione Europea dei diritti dell'uomo>> (Corte di Cass. Civile, Ss. Uu., sent. 19 maggio 2009, n. 11535; ord. 28 febbraio 2017, n. 5059; sent. 19 dicembre 2018, n. 32774, dove si ragiona sulla inclusione dello sfruttamento del lavoratore tra i gravi motivi umanitari in presenza dei quali riconoscere il permesso di soggiorno).

l'infanzia, piuttosto che alla necessità per chi può lavorare, di ottenere il codice fiscale e l'iscrizione all'INPS per poter accedere al mercato del lavoro. Le persone, che da morte non possono diventare fantasmi invisibili all'Amministrazione della Repubblica, men che meno possono esserlo da vive. Non bisogna, tuttavia, sottovalutare la peculiarità della posizione dei richiedenti asilo e la potenziale temporaneità della loro permanenza nel paese ospitante. In proposito la giurisprudenza sostiene che per ottenere l'iscrizione nel registro della popolazione residente in un determinato comune, non è sufficiente la mera intenzione del richiedente, manifestata all'ufficiale d'anagrafe, di stabilire la propria residenza nel territorio del comune stesso, ma occorre l'attuazione in concreto di tale comportamento con l'instaurazione della dimora abituale nel territorio comunale, per cui la permanenza del soggetto nel luogo, anche se non deve necessariamente durare, già storicamente, da qualche tempo, deve denotare la destinazione a durare potenzialmente nel tempo<sup>16</sup>. La posizione del richiedente asilo è potenzialmente destinata a durare nel tempo nella misura in cui è probabile e non solo possibile che il suo status passi a straniero al quale è stato concesso asilo. La probabilità si concretizza quando lo straniero richiedente asilo si trova effettivamente nella posizione di ricevere protezione internazionale ed il paese di accoglienza ha una legislazione che riesce a dare effettività e concretezza a questa protezione. Ma questo è un altro tema di riflessione.

---

<sup>16</sup> Corte di Cassazione Civile, Sez. I, sent. 28 maggio 1979, n. 3075. Per una raccolta sistematica di giurisprudenza in materia di soggiorno dello straniero si veda A. DI FRANCIA, *La condizione giuridica dello straniero in Italia nella giurisprudenza*, Milano, 2006. Giurisprudenza di merito molto recente si allinea a questo orientamento aggiornandolo alle modifiche introdotte dalla legge 15 luglio 2009, n.94, all'art.2, comma 3 della legge n.1228 del 1954, che, con riferimento alla persona senza fissa dimora, rappresenta a carico di quest'ultima l'obbligo di fornire all'ufficio anagrafe al momento della richiesta d'iscrizione gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. Ricade, pertanto, sul richiedente senza fissa dimora l'obbligo di indicare quanto meno i soggetti che frequenta, i luoghi dove mangia o dove è solito dormire, le attività svolte abitualmente in un certo luogo. Luogo che può anche consistere in un indirizzo ove ha sede un'associazione, ente o organismo del terzo settore purché quest'ultimo avvalori tale condizione di fatto e confermi che segue il soggetto senza fissa dimora (in questi termini il Tribunale civile di Nola, sez. II, ordinanze cautelari del 27.04.2018, in r.g.a.c. n.3385 del 2018 e del 23.05.2018, in r.g.a.c. n.2636 del 2018).